

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 1/C

N. 2/C

N. 3/C

N. 4/C

N. 5/C

(2005/2006)

Riunioni del

11 luglio 2005

14 luglio 2005

20 luglio 2005

26 luglio 2005

1 agosto 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 1/C – RIUNIONE DELL' 11 LUGLIO 2005**

- 1. APPELLO F.C. REDAS NAPOLI AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AI CALCIATORI CANTALUPO CIRO, CHIEREGO RIO E SCOLAVINO EDUARDO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 AL SIG. SELVAGGI ROBERTO E DELL'AMMENDA DI € 200,00 AD ESSA RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 83 del 14.4.2005)

Il F.C. Redas Napoli ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 83 del 14 aprile 2005, relativa alle sanzioni inflitte ai calciatori Cantalupo e Scolavino, nonché al dirigente Selvaggi.

Il reclamo, benchè presentato come “omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, è esclusivamente diretto ad ottenere una riduzione delle sanzioni, previo riesame dei fatti. Conseguentemente, data la impossibilità di un siffatto riesame in questa sede, deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Redas Napoli di Napoli e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2. APPELLO U.S. TORRE AVVERSO LA SANZIONE DALLA PENALIZZAZIONE DI N. 20 PUNTI IN CLASSIFICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E L'AMMENDA DI € 52,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005)

L' U.S. Torre di Padova ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 maggio 2005 che, in seguito a deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto, ha inflitto alla Società appellante la sanzione della penalizzazione di 20 punti in classifica del Campionato di 1^a Categoria 2004/2005, oltre all'ammenda di euro 52,00, per aver utilizzato, in numerose gare di detto Campionato, un calciatore in posizione irregolare di tesseramento.

Nel gravame si deduce, in via pregiudiziale, la nullità del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa. Sostiene l'appellante che la Commissione Disciplinare avrebbe erroneamente deciso di dar corso al dibattimento, alla riunione del 17.5.2005, nonostante l'impedimento di entrambi i difensori della U.S. Torre. Tale decisione avrebbe compromesso il diritto dell'incolpata di difendersi

adeguatamente illustrando la memoria difensiva in precedenza tempestivamente depositata, attività che la persona intervenuta al dibattimento non era in grado di svolgere, come dalla stessa dichiarato a verbale.

La C.A.F. osserva sul punto che nel procedimento sportivo l'assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria, come rilevato anche dalla Commissione Disciplinare, ma costituisce una mera facoltà della parte. Di tale facoltà la U.S. Torre si è avvalsa, prima del dibattimento, mediante il deposito di ampia ed articolata memoria, ed avrebbe potuto avvalersi, usando la normale diligenza, anche in sede dibattimentale, avendo conferito il mandato difensivo a due avvocati, entrambi firmatari della memoria, uno dei quali aveva addotto, alla prima riunione della Commissione Disciplinare in data 12.5.2005, un impedimento non preclusivo in senso assoluto della sua partecipazione al dibattimento, anche in considerazione del differimento disposto in quella riunione dalla Commissione Disciplinare. In ogni caso, i primi giudici hanno legittimamente ritenuto non documentato, in quanto non corredato da certificazione medica, l'impedimento addotto dal secondo difensore in data 17.5.2005. Non ha fondamento in proposito il richiamo fatto dalla difesa dell'appellante alla normativa di protezione della privacy: infatti lo stesso avvocato Prete, dichiarando espressamente la patologia da cui è affetto, aveva rinunciato alla segretezza dei propri dati sensibili. La produzione di un certificato medico, pertanto, avrebbe avvalorato la fondatezza della giustificazione addotta dal legale, senza incidere sulla tutela della privacy. La C.A.F. ritiene pertanto, concludendo sul punto, che nel procedimento di primo grado non si siano verificate limitazioni del diritto di difesa tecnica dell'appellante.

Con gli ulteriori motivi di gravame, la U.S. Torre deduce: a) l'inammissibilità del deferimento per violazione dell'art. 25 comma 5 C.G.S., in base al quale il deferimento per posizioni irregolari di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere proposto entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa; b) l'erronea applicazione al caso di specie dell'articolo 32 bis delle N.O.I.F.; c) l'erronea applicazione, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, dell'articolo 12 comma 8 C.G.S., che disciplina l'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di irregolarità imputabili alla Società, in conseguenza delle quali la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento del calciatore.

Osserva la C.A.F. che il motivo sub a) è infondato. Il termine di decadenza di sette giorni dalla data di disputa della gara, previsto dall'articolo 25 n.5 C.G.S., si riferisce esclusivamente alla impugnazione della regolarità della gara e quindi del risultato della stessa e non si applica, invece, ai deferimenti disposti per violazioni regolamentari commesse da Società che abbiano fatto partecipare a gare calciatori privi di titolo. Per tali violazioni, che comportano l'adozione di provvedimenti diversi dalla sanzione di perdita della gara, il deferimento può essere effettuato, per consolidata giurisprudenza di questa Commissione, anche dopo la scadenza del predetto termine di decadenza, ma comunque entro il termine di prescrizione. Nel caso in esame, il deferimento non ha avuto riguardo alla regolarità delle gare alle quali ha partecipato il calciatore Boschello (ed infatti il risultato delle gare suddette non è stato messo in discussione, come affermato nello stesso atto di deferimen-

to e ribadito dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione) ma si è riferito esclusivamente alla violazione regolamentare posta in essere dalla U.S. Torre con l'utilizzazione in venti gare di campionato del calciatore Boschello in posizione irregolare per carenza di tesseramento. Nessuna decadenza del potere di deferimento si è quindi verificata nel caso in esame.

Quanto alla presunta carenza dell'elemento psicologico, è sufficiente rilevare che l'appellante, avendo avuto conoscenza della posizione del proprio calciatore e delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati attraverso la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto, non può invocare a propria discolora una situazione psicologica di buona fede.

Con il motivo sub b) l'appellante sostiene che la norma dell'art. 32 bis N.O.I.F. trova applicazione soltanto nei confronti dei calciatori che, avendo ottenuto lo svincolo avvalendosi della possibilità di cui al citato articolo, intendono continuare a svolgere attività sportiva nell'ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo; per esercitare tale facoltà, essi devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di "aggiornamento di posizione di tesseramento". Invece il Boschello, avendo ottenuto lo svincolo nel 2003 da altra Società (la A.C. Virtus Villanova di Camposampiero) ed essendosi tesserato per l'U.S. Torre nell'agosto del 2003, non era tenuto a richiedere, al termine della stagione sportiva 2003/2004, l'aggiornamento del tesseramento a favore di quest'ultima Società, per la quale doveva considerarsi regolarmente tesserato. La tesi difensiva trova precisa ed insuperabile smentita negli atti, dai quali risulta che il nominativo del Boschello era compreso nell'elenco dei calciatori svincolati portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Veneto con il Comunicato Ufficiale n.4 del 28.7.2004. Tale Comunicato rendeva edotte le Società della normativa in materia di svincolo, precisando che i calciatori svincolati ai sensi dell'art. 32bis delle N.O.I.F., che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell'ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di "aggiornamento di posizione di tesseramento". Il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell'U.S. Torre ha, pertanto, determinato l'irregolarità della posizione del Boschello, che federalmente risultava svincolato al termine della stagione sportiva 2003/2004 e non più tesserato per la U.S. Torre.

In ordine al motivo sub c), la C.A.F. rileva che i primi giudici hanno adottato la disposizione dell'art. 12, 8° comma C.G.S., che regola un'ipotesi analoga a quella in esame sebbene non perfettamente identica, come parametro di riferimento per la determinazione della sanzione da infliggere alla U.S. Torre. Con motivazione del tutto condivisibile, i primi giudici hanno ritenuto di riscontrare una stretta affinità, che giustifica l'adozione della stessa sanzione, fra l'ipotesi in esame, in cui fin dall'origine la Società ha fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento e quella disciplinata dall'art. 12, 8° comma C.G.S., in cui la Società fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento.

In conclusione la decisione impugnata è immune da censura, anche in punto di determinazione dell'entità della sanzione. L'appello deve conseguentemente

essere rigettato, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Torre di Padova e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. APPELLO A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE SIG. COSIMO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 550,00 INFLITTA ALLA STESSA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 653 del 20.5.2005)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Cosimo Giovanni, Presidente dell'A.S. Pro Calcetto Avezzano e di quest'ultima società, per violazione, rispettivamente, dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per irregolarità connesse al tesseramento del calciatore Bonvin Franco, e dell'art. 2 comma 4 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, infliggeva al Cosimo la sanzione dell'inibizione di un anno e alla società la sanzione di 550 euro di ammenda.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione il Vice Presidente dell'A.S. Pro Calcetto Avezzano, richiedendo "la riformulazione in toto o in parte della decisione della Commissione Disciplinare".

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e deve ritenersi, qui, integralmente, riportata.

I motivi di appello non superano queste conclusioni.

Il primo aspetto del deferimento concerne la falsificazione della firma del calciatore Bonvin Franco, apposta sul suo modulo di tesseramento per la società appellante.

Il principale elemento di prova è costituito dal fatto che il predetto Bonvin, al tempo della firma del modulo, non si trovava in Italia, ma in Argentina, suo paese di origine ("circostanza quest'ultima oggetto di positivo riscontro documentale, attraverso l'esame del passaporto del detto Bonvin e dei timbri di uscita e di ingresso nel territorio nazionale" (v. decisione della Commissione Disciplinare).

Nei motivi si ammette questa circostanza, ma si sostiene che "non appare affatto incredibile" che il Cosimo non possa avere consegnato il modulo (all'interno di una grossa busta) ad un viaggiatore in partenza, dall'aeroporto di Fiumicino, con l'incarico di consegnarlo ad una persona a Buenos Aires.

Sul punto, è sufficiente osservare che la società ricorrente non indica i nomi delle persone (a parte un riferimento generico ad un non meglio conosciuto Rodriguez "sostanzialmente, il procuratore del Bonvin") che sarebbero state coinvolte in questa vicenda e non fornisce, neppure, alcun principio di prova, in tale senso.

Ovviamente né il Rodriguez e né il Bonvin hanno confermato la circostanza.

Si rimane in sostanza sul piano delle congetture, fornendo, anche, altre ipotesi, peraltro, tra loro contraddittorie, di ricostruzione della vicenda.

Ne consegue che la versione dell'incolpato non può, in alcun modo, ritenersi attendibile.

Il secondo aspetto del deferimento concerne l'episodio nel corso del quale il Cosimo ha, mentre era interrogato da un rappresentante dell'Ufficio Indagini, sui fatti di cui sopra, si è impossessato di due fogli del verbale, vi ha apposto delle cancellature, che ne alteravano il contenuto e infine, li ha stracciati, non consentendone l'acquisizione agli atti.

Il Cosimo è confesso e le dichiarazioni del rappresentante dell'Ufficio Indagini, sulle modalità di svolgimento dell'episodio, costituiscono un elemento di riscontro.

Dei contrasti sulle modalità di verbalizzazione, usate dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, avrebbero, ovviamente, potuto e dovuto essere affrontate e (se possibile) risolte, in ben diverso modo.

Le sanzioni sono adeguate all'effettivo grado di lesione del bene protetto e sul punto i motivi sono, praticamente, inesistenti.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L'Aquila) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. APPELLO MODICA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL CALCIATORE FAVATA STEFANO E DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE, IL CALCIATORE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 27 DELLO STATUTO F.I.G.C., LA SOCIETÀ DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 187 del 27.5.2005)

Con ricorso del 20.6.2005, la società Modica Calcio srl. proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 187 del 27 maggio 2005 con cui era stata comminata la sanzione della squalifica per sei mesi al calciatore Stefano Favata e quella della ammenda di 1.200,00 euro a carico della società predetta in relazione alla intervenuta proposizione di querela, non autorizzata, da parte del Favata nei confronti del calciatore Ignazio Papa.

Premesso che la sola impugnativa qui proposta riguarda le sanzioni surricordate e che la Commissione Disciplinare ha inflitto la sanzione di mesi tre di squalifica al Papa, ritenuto responsabile dello stesso fatto di cui rispondeva il Favata, in ragione dell'intervenuta remissione, comprovato mediante la produzione dell'atto che anche il Favata aveva provveduto anch'egli a rimettere la querela, chiede l'annullamento delle sanzioni inflitte e surricordate, o, in subordine, la restituzione

delle stesse.

La comprovata proposizione di querela senza la previa autorizzazione federale comporta la sussistenza dell'infrazione ascritta al Favata, cosa questa che esclude che possano annullarsi le sanzioni inflitte; peraltro, la dimostrata remissione della querela da parte del Favata, fa sì che la posizione di tale calciatore sia del tutto assimilabile a quella del Papa: in ragione di tale analogia, se non identità, di fatti specie, appare equo, in parziale accoglimento del reclamo, infliggere la stessa sanzione comminata al Papa e pertanto ridurre la squalifica del Favata a mesi tre e l'ammenda a carico della società a 800,00 euro.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Modica Calcio S.r.l. di Modica (Ragusa), riduce rispettivamente, a mesi 3 di squalifica la sanzione già inflitta al calciatore Favata Stefano e a € 800,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla società reclamante. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

5. APPELLO A.S. ANDORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 DEL CALCIATORE DE LUCIS ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ligure – Com. Uff. n. 45 del 9.6.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria squalificava il calciatore dell'Andora Delucis Alessandro fino al 30.9.2006 per comportamento violento dello stesso tenuto nei confronti del direttore della gara: Andora/Castellese 1920 del 22.5.2005, colpendo lo stesso con una testata alla nuca (C.U. n. 43 del 26 maggio 2005).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, ritenuto il gesto del calciatore Delucis Alessandro di notevole gravità nonché equa la sanzione inflitta, rigettava il ricorso proposto dalla A.S. Andora (C.U. n. 45 del 9 giugno 2005).

Ricorreva avanti la Commissione d'Appello Federale A.S. Andora sostenendo come l'atto posto in essere dal Delucis non fosse volontario e comunque di lieve evento lesivo, come il calciatore mai fosse stato coinvolto in provvedimenti disciplinari di rilievo, come eccessiva fosse la sanzione, sproporzionata ed inadeguata rispetto al fatto contestato.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile, trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che, prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S. Andora di Andora (Savona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RECLAMO S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L'AMMENDA DI EURO €3.000,00 ALLA RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.5.2005).

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti infliggeva alla Folgore 2000 la squalifica del campo di gioco per tre gare e la ammenda di Euro 3.000,00, per i fatti accaduti durante il primo tempo e, nel corso dell'intervallo, negli spogliatoi, durante la partita Folgore 2000/Adrano del 29.5.2005 (Com. Uff. n. 188 del 30 maggio 2005).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti rigettava il reclamo proposto dalla Soc. Folgore 2000 che, pur non contestando i fatti, sottolineava come gli stessi non avrebbero avuto valenza intimidatoria; chiedeva in subordine una sanzione afflittiva (Com. Uff. n. 200 del 17 giugno 2005).

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale la S.C.Folgore 2000 Castelvetro chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, una congrua riduzione, ribadendo come la società non avesse precedenti in materia e non avesse mai subito squalifiche del campo.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile; trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla S.C. Folgore 2000 di Castelvetro (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZE

- 7. RECLAMO A.S. GUARDIAGRELE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.3.2010 AL DIRIGENTE PRIMAVERA GEDEONE, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 AL MASSAGGIATORE CAMPITELLI DINO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 ALL'ALLENATORE DONATELLI GIUSEPPE** ((Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n.167 del 22.4.2005)

La C.A.F., atteso l'impedimento legittimo del Signor Primavera Gedeone, su istanza di parte, ordina il rinvio a nuovo ruolo dell'appello proposto dalla A.S. Guardiagrele Calcio di Guardiagrele (Chieti).

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 2/C – RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2005**

- 1. APPELLO SIG. SOSIC GIORGIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 16 giugno 2005, infliggeva al Consigliere della A.C. Junior San Gaudenzio, Susic Giorgio, la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2006, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere contribuito alla partecipazione del calciatore Ketatni Rackid a sei gare del Campionato di 3^a Categoria della predetta società, nonostante lo stesso fosse svincolato.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. Susic Giorgio, richiedendo la revoca della sanzione e in subordine la sua riduzione.

L'appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti e nel senso che segue.

Il Susic, pur affermando di avere svolto funzioni di allenatore del A.C. San Gaudenzio, non nega di essere stato tesserato, per la stessa società, anche come consigliere.

Relativamente alle sei gare contestate, il Susic ha, correttamente, evidenziato che: 1) il Ketatni non risulta, dalla relativa distinta, avere partecipato alla gara Junior San Gaudenzio/Vignale del 17.10.2004 e 2) di non avere, personalmente, partecipato alle gare Pastore Terdobbiato/Junior San Gaudenzio del 20.3.2005 e 3) Vignale/Junior San Gaudenzio del 25.3.2005 (v. relative distinte).

Nulla ha, invece, sostanzialmente, detto a sua discolta per le tre rimanenti gare del 13.2.2005, del 20.2.2005 e del 27.2.2005 (indicate nel atto di deferimento del Procuratore Federale) nelle quali risulta avere attestato nella distinta di gara la legittima partecipazione, alle stesse, dello Ketatni.

La conseguente riduzione delle condotte, ascrivibili all'incolpato, consente di ridurre la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 31.12.2005.

Di conseguenza va restituita la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Signor Susic Giorgio, riduce al 31.12.2005 la sanzione dell'inibizione già inflitta fino al 30.6.2006 al reclamante e dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 2. DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 DELLO STATUTO: DEL SIGNOR PASINI ROBERTO, GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L' ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE**

DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELLA SIGNORA TERLIZZI LORENZA, GIÀ SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L' ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S.

In relazione ad una delicata e grave situazione di irregolarità amministrativo-contabili riguardante il Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Emilia-Romagna, per comportamenti attribuibili al Presidente ed al Segretario addetto alla contabilità del predetto Comitato Regionale S.G.S. (rispettivamente dott. Roberto Pasini e sig.ra Lorenza Terlizzi), la Procura Federale ha dapprima chiesto a questa Commissione d'Appello, con atto del 16 dicembre 2004, la sospensione cautelare dei medesimi dall'esercizio delle funzioni inerenti alla loro carica (sospensione accordata il 21 dicembre 2004 – C.U. n. 24/C del 22 dicembre 2004 – e confermata, ai sensi dell'art. 15 C.G.S., in data 10 gennaio 2005 – C.U. n. 25/C dell'11 gennaio 2005), dopodiché, in data 30 maggio 2005, acquisiti definitivamente gli atti relativi alle indagini sulla gestione contabile e finanziaria del Settore Giovanile Scolastico del Comitato Regionale Emilia Romagna, ha deferito i predetti per grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., non prima di aver ritenuto la sussistenza della competenza a giudicare di questa C.A.F. (sui dirigenti federali), in virtù dell'art. 31 dello Statuto federale, competenza da estendersi per le funzioni svolte, per il ruolo ricoperto, con il relativo inquadramento organico, e per la titolarità di una tessera federale anche alla sig.ra Terlizzi, dato il combinato disposto dell'art. 27 dello Statuto e degli artt. 28, comma 7, e 37, comma 1, C.G.S..

I fatti addebitati al dott. Pasini e alla sig.ra Terlizzi (modalità di spesa illegittime, spese non documentate o non idoneamente documentate, importi distratti verso soggetti diversi rispetto ai destinatari indicati nei titoli di pagamento, occultamento di spese illegittime ed erogazione illegittima di spesa in favore di soggetti federali) hanno nel loro complesso prodotto un ingente ammanco a danno del bilancio della sopraindicata articolazione federale, che è stato quantificato in € 214.784,98.

Orbene, ai fini del decidere è preliminare, e va affrontata d'ufficio, la questione della sussistenza della competenza a conoscere di questa Commissione d'Appello Federale in ordine alla vicenda.

La C.A.F., come è noto, sulla base dell'art. 31, comma 1, del nuovo Statuto federale giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali (mentre, ai sensi, dell'art. 32, comma 7, il giudizio in seconda ed ultima istanza spetta alla Corte federale). Se per il Pasini dunque non vi sono discussioni, non può disconoscersi che anche la Terlizzi era, al momento dei fatti, soggetto sottoposto all'ordinamento federale ed in particolare tenuto al rispetto delle norme federali medesime (si veda anche l'art. 27, comma 1, dello Statuto), essendo stata preposta, tra l'altro, a delicate attività di carattere organizzativo e contabile, con i connessi altrettanto rilevanti profili di responsabilità.

Come sostenuto dall'Organo requirente federale, può dunque giustamente estendersi, in via di connessione (si può tener conto, ai fini dell'estensione della

competenza della C.A.F. anche dei principi di cui agli artt. 28, comma 7, e 37, comma 1, C.G.S., applicabili per la presenza di più incolpati), la giurisdizione di prima istanza applicabile per i dirigenti federali, tenuto anche conto della lata definizione di cui all'art. 36, comma 4, delle N.O.I.F., secondo cui sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, "sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi".

Non appare, del resto, un caso che, nella specie, molti atti oggetto di irregolarità contabili erano soggetti alla firma congiunta di entrambi gli incolpati.

Ciò posto, premesso che i fatti appaiono sufficientemente comprovati e peraltro in gran parte ammessi dagli stessi accusati, auditi in sede di riunione della presente Commissione, corre l'obbligo di rilevare che nella quantificazione della pena la considerazione della oggettiva gravità dei fatti non può recedere rispetto alle pur pressanti esigenze personali e familiari che, nel caso del Pasini, sulla base di sua stessa ammissione, avrebbero giustificato le illegittimità e gli illeciti contabili perpetrati, tradottisi, tra l'altro, oltre al pagamento di importi senza idonea documentazione giustificativa, in artifici, iscrizioni contabili fittizie ed occultamenti vari di spese e di somme a vantaggio anche personale dello stesso Pasini.

Ritiene, nondimeno, la Commissione doveroso ed equo distinguere le posizioni e le responsabilità, per i fatti come accertati, dei due deferiti, vista la oggettiva minor gravità dei comportamenti ascrivibili alla sig.ra Terlizzi e quindi di dovere accogliere integralmente le richieste della Procura solo per il Presidente Pasini.

Per l'effetto viene quindi inflitta a carico del dott. Pasini la sanzione dell'inibizione, ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. e), per anni due ed a carico della sig.ra Terlizzi la sanzione dell'inibizione per mesi diciotto, in entrambi i casi decorrenti dalla data della sospensione cautelare.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie il reclamo proposto dal Procuratore Federale e dichiara i Signori Pasini Roberto e Terlizzi Lorenza responsabili delle incolpazioni loro ascritte e per l'effetto infligge al Signor Pasini Roberto la sanzione dell'inibizione per anni 2, ai sensi dell' art. 14, comma 1, lett. e), C.G.S., e alla Signora Terlizzi Lorenza l'inibizione per mesi 18 a decorrere dalla data della sospensione cautelare, 22.12.2004, ai sensi dell'art. 15 C.G.S..

3. APPELLO A.C. FORZA MATERA DI MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE PERAGINE MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 111 dell'8.6.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l' A.C. Forza Matera ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, C.U. n. 111 dell' 8 giugno 2005, relativa alla sanzione disciplinare della squalifica sino al 31.12.2007 del calciatore Peragine Mario.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 100 del 28 aprile 2005, ha irrogato al predetto calciatore la sanzione dianzi specificata.

Preliminarmente, rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici Sportivi di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita " come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l' A.C. Forza Matera, con l'atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° grado.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile l'appello proposto dall'A.C. Forza Matera di Matera, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RECLAMO POL. MONTA' AVVERSO IL MANCATO DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ SACCOLONGO PER IRREGOLARE PARTECIPAZIONE DEL CALC. PITTARELLO ALBERTO A GARE DEL CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA (Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 62 del 15.6.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, giudicando sul reclamo presentato dalla A.C. Montà avverso la validità della gara Montà/Saccolongo del 22.5.2005 (play-out del Campionato di 2ª Categoria), che lamentava la partecipazione irregolare - agli effetti del tesseramento - nelle file dell' U.S. Saccolongo del calciatore Pittarello Alberto, accoglieva il reclamo, applicava a carico dell' U.S. Saccolongo il disposto dell'art 12.5 C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 nonché comminava all' U.S. Saccolongo l'ammenda di euro 52 per avere impiegato in gara ufficiale un calciatore in posizione irregolare (C.U. n.58 del 27.5.2005).

Il 31.5.2005 la A.C. Montà presentava istanza al Presidente del Comitato Regionale Veneto chiedendo di riesaminare la delibera n.58 sopraindicata; di ritenere nulla la gara del 29.5.2005 disputata fra il Saccolongo ed il Montà (gara di ritorno play out del Campionato di 2ª Categoria); di deferire la soc. Saccolongo davanti alla Commissione Disciplinare al più di ottenere la revisione delle classifiche finali del Campionato di 2ª Categoria Girone L per irregolare partecipazione di un calciatore a gara di campionato e play-out.

Il Consiglio Direttivo rigettava l'istanza (Com. Uff. n.62 del 15 giugno 2005) .

Avverso tale provvedimento ricorre la Polisportiva Montà davanti a questa Commissione d'Appello Federale, insistendo in sostanza sulle richieste già enunciate nell'istanza avanzata, e respinta, dal Consiglio Direttivo presso il Comitato Regionale Veneto.

L'appello va dichiarato inammissibile.

L'art. 31 Statuto stabilisce che " La Commissione d'Appello Federale è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva " , nonché nei casi per revocazione e per le altre competenze previste dalle norme federali; giudica poi, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

L'art. 26 C.G.S. stabilisce poi come la C.A.F. è competente a giudicare – in ultima istanza – sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche, nei casi indicati nella parte III del presente codice.

Orbene il Consiglio Direttivo presso un Comitato Regionale non è un organo disciplinare, né tantomeno una Commissione Disciplinare; il ricorso presentato alla C.A.F. avverso il provvedimento è pertanto inammissibile, ai sensi dell'art. 31.1 Statuto e 26, comma 1, C.G.S., dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Montà di Padova, ai sensi degli artt. 31, comma 1 dello Statuto e 26, comma 1, C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 3/C – RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2005**

- 1. APPELLO A.S. ACIREALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLÈ CALVO JONATHAN DALLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO ALLA A.S. ACIREALE** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005).

Con nota del 18.2.2005 la Lega Professionisti Serie C chiedeva alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 43 comma 4 lettera b) C.G.S. il giudizio in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan.

Evidenziava nella richiesta:

- che in data 31.1.2005 era stata depositata la variazione di tesseramento a titolo temporaneo del Vidallè dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.C. Acireale;
- che in data 2.2.2005 la documentazione era stata completata con la *Dichiarazione certificativa* di cui alla DPR n. 445/2000; *Dichiarazione* attestante la idoneità del calciatore all'esercizio dell'attività sportive;
- che in data 4.2.2005 la Lega aveva concesso il visto di esecutività del trasferimento;
- che in data 8.2.2005 la società cessionaria aveva fatto pervenire alla Lega una propria nota in data 4.2.2005 con la quale, fatta rilevare la non idoneità del Vidallè all'esito delle visite mediche specialistiche, chiedeva l'annullamento del trasferimento ai sensi dell'art. 95 N.O.I.F.;
- che con nota in data 11.2.2005 la Lega aveva confermato il visto di esecutività;
- infine, che 17.2.2005 la A.S. Acireale aveva inoltrato ulteriore documentazione medica insistendo nella richiesta di risoluzione dell'accordo di trasferimento del calciatore.

Il 4.3.2005 la A.S. Acireale inoltrava memoria scritta con allegata certificazione medica prodotta dal calciatore (datata 15.2.2005 e recante prognosi di giorni 30 s.c.) e facendo presente che detto periodo, sommato a quello a partire dal quale era stata riscontrata l'inabilità dell'atleta, superava di 15 giorni il periodo di inabilità in presenza del quale a norma dell'art. 95 comma 11 (rectius 12) N.O.I.F. la società cessionaria è legittimata a chiedere la risoluzione dell'accordo. Chiedeva, pertanto, declaratoria di nullità a tutti gli effetti della variazione di tesseramento del calciatore.

Memoria inoltrava pure la S.S. Sambenedettese Calcio (10.3.2005) obiettando che l'accordo di trasferimento era incondizionato; che la certificazione medica prodotta dalla controparte (referto del 3.2.2005) non attestava alcuna invalidità temporanea tale da non consentire al calciatore la pratica dell'attività agonistica; da ultimo, che la certificazione medica datata 15.2.2005 appariva generica non indicando neppure quale fosse il ginocchio infortunato. Chiedeva, di conseguenza, che il tesseramento venisse dichiarato valido.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D del 22 aprile 2005 la Commissione Tesseramenti dichiarava la validità della variazione di tesseramento ravvisando nel caso sottoposto al suo giudizio la non operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 95 comma 12 N.O.I.F.

Rilevava, preliminarmente, che dalla lettura dell'accordo del 31.1.2005 per il trasferimento del Vidallè emergeva *con assoluta evidenza* che tra la S.S. Sambenedettese Calcio e la A.S. Acireale era stata convenuta la clausola risolutiva dipendente dall'esito della visita medica. Osservava, tuttavia, che la società cessionaria, obbligata ad attenersi a quanto tassativamente previsto dall'art. 95 comma 12 N.O.I.F., pur avendo sottoposto il calciatore a visita medica entro il prescritto termine di giorni 10 giorni dall'accordo, aveva prodotto *certificazione medica priva dell'attestazione che l'atleta versava in una condizione di inabilità temporanea tale da non consentirgli la pratica agonistica per un periodo superiore a trenta giorni*. Vero è che la A.S. Acireale aveva prodotto (il 4.3.2005) la certificazione datata 15.2.2005, ma – rilevava – problemi di ammissibilità a parte, detta produzione doveva essere considerata tardiva.

Dichiarava valida, dunque e come già detto, la variazione di tesseramento del calciatore Vidallè.

Avverso detta decisione la A.C. Acireale proponeva appello a questa Commissione osservando innanzi tutto che la mancata indicazione nel certificato medico del 3.2.2005 della durata, superiore a giorni 30, del periodo di inabilità all'attività agonistica doveva ritenersi implicitamente superata dalla descrizione del danno fisico dal quale risultava affetto l'atleta; danno *ad andamento cronico, che si colloca tra quelli che possono avere natura* (persino) *preclusiva alla continuazione dell'attività agonistica*, come ampiamente attestato, *da Ippocrate in poi*, dalla letteratura medica in fatto di malattie della cartilagine articolare del ginocchio. Faceva rilevare, poi, come la S.S. Sambenedettese Calcio si fosse ben guardata dal consegnare la cartella clinica del calciatore, benché ne fosse stata richiesta e fosse tenuta a farlo (art. 44 N.O.I.F.) e come avesse impedito di conoscere, di conseguenza, da quanto tempo all'epoca del trasferimento il calciatore fosse portatore della grave patologia. Chiedeva, dunque, la riforma della decisione impugnata e che questa Commissione dichiarasse *nulla ed inefficace la variazione del tesseramento del calciatore Vidallè*.

L'appello della A.S. Acireale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere integralmente accolto.

Va rilevato, innanzi tutto, che il Vidallè è stato sottoposto alla visita medica che gli ha riscontrato la grave patologia al ginocchio destro il 3.2.2005 e dunque ampiamente nei termini rispetto ai prescritti giorni 10 dalla stipulazione dell'accordo (avvenuta il 31.1.2005) di cui all'art. 95 comma 12 N.O.I.F. Va rilevato, inoltre, che la comunicazione alla società cedente ed alla Lega per la risoluzione dell'accordo è stata fatta dalla A.S. Acireale appena il giorno successivo, nel pieno rispetto, anche in questo caso, dell'iter procedurale previsto dall'art. 95 citato.

Come già osservato dalla Commissione Tesseramenti, non sono in discussione,

dunque, il rispetto da parte della società appellante dell'obbligo di sottoporre il calciatore a visita medica entro un certo termine e l'ulteriore obbligo di darne comunicazione alla società cedente ed alla Lega entro un cert'altro termine.

Si controverte, e soltanto su questo si incentra del resto l'appello, sulla mancanza nel certificato medico dell'attestazione espressamente prescritta dall'art. 95 N.O.I.F.; dell'attestazione, cioè, della durata dell'inabilità temporanea del calciatore, da dover essere, per dare luogo alla risoluzione dell'accordo, superiore ai trenta giorni.

E' dato di fatto che la certificazione medica del 3.2.2005 non contiene, in effetti, l'attestazione della quale si discute. Con tutto ciò, contrariamente all'avviso della Commissione Tesseramenti, non può ritenersi in questa sede, che non è sede di verifica tecnico-amministrativa della sussistenza dei requisiti formali cui talune disposizioni subordinano il riconoscimento di una qualche potestà, ma è sede di valutazione giurisdizionale della rispondenza alla prescrizione normativa della realtà di fatto; non può ritenersi in questa sede, si stava scrivendo, che la mancanza possa precludere alla A.S. Acireale di ottenere la risoluzione del contratto, posto che l'invalidità del Vidallè ha avuto durata certamente superiore ai trenta giorni e posto che la patologia al ginocchio è stata evidenziata nella certificazione medica del 3.2.2005 in modo talmente preciso e dettagliato da non lasciare dubbi circa la sua natura, le sue caratteristiche e la grave entità.

Ne discende che la mera irregolarità formale in cui è incorsa la A.S. Acireale, sicura essendo l'inidoneità all'attività agonistica del Vidallè per periodo superiore ai trenta giorni, non può comportare il diniego della risoluzione del contratto e questo anche senza soffermarsi sull'inottemperanza da parte della S.S. Sambenedettese Calcio dell'obbligo di fare avere alla società cessionaria la cartella clinica del calciatore; quella cartella che nel caso in esame avrebbe permesso alla A.S. Acireale di apprendere da subito, e senza bisogno di visita medica alcuna, le reali condizioni di salute del calciatore e la reale entità della patologia dalla quale era affetto.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio a questa Commissione che l'appello della A.S. Acireale debba essere, come già detto, accolto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell'art. 21 comma 13 C.G.S. deve essere restituita alla stessa A.S. Acireale.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello proposto dall'A.S. Acireale di Acireale (Catania), annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e per l'effetto dichiara non valida la variazione del tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale e dispone la restituzione della tassa reclamo.

2. **APPELLO SIG. MASSARI FRANCESCO AVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.8.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA DEL 3.5.2005** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività

- 3. APPELLO POL. BITONTO AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE AL SIG. MARZULLI MASSIMO FINO AL 31.12.2006; DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE MODESTO AMEDEO FINO AL 31.12.2009; DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA POL. BITONTO - U.S. BITONTO DEL 27.4.2005** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.- Com. Uff. n. 50 del 15.6.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari, in relazione alla gara del 27.4.2005 fra la Polisportiva Bitonto e la U.S. Bitonto infliggeva ai dirigenti della Polisportiva Bitonto Marzulli Massimo e Massari Francesco l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2006; al calciatore della Polisportiva Bitonto Modesto Amedeo la squalifica fino al 31.12.2005 (C.U. n. 38 del 4 maggio 2005)

Il 3.5.2005 a seguito della dichiarazione del Direttore della gara sopra menzionata il Presidente del Comitato Regionale Puglia deferiva il Presidente dell'Associazione Sportiva Bitonto, Francesco Massari, per violazione dell'art. 1.1. C.G.S., per aver avvicinato nei pressi di una scuola pubblica l'arbitro della gara Polisportiva Bitonto/U.S. Bitonto del 27.4.2005 ed averlo invitato a minimizzare i fatti accaduti durante e dopo la predetta gara ed averlo minacciato.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sia sul deferimento che sul reclamo presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n.38 del 4 Maggio 2005, rigettava il reclamo confermando le sanzioni inflitte dal Giudice di Primo Grado, ed in accoglimento del deferimento proposto, infliggeva l'inibizione di ulteriori 8 mesi al Presidente dell'Associazione Polisportiva Bitonto, Francesco Massari, da scontarsi a partire dal giorno successivo alla scadenza di quella già comunicata in primo grado (C.U. n.50 del 15 giugno 2005).

Ricorrevano a questa Commissione d'Appello Federale con due distinti reclami il Massari Francesco avverso il deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale Puglia, la Associazione Polisportiva Bitonto avverso le sanzioni delle inibizioni a svolgere ogni attività fino al 31.12.2006 inflitte ai propri dirigenti Massari e Marzulli, nonché la squalifica fino al 31.12.2009 al proprio calciatore Modesto Amedeo.

Relativamente al deferimento sosteneva il ricorrente trattarsi di incontro casuale, sviluppatosi in un civile e rispettoso dialogo fra il Massari ed il Direttore della gara Sig. Basile alla presenza di testimoni e mai "sfociato" in minacce - anche velate - rivolte all'arbitro della gara in oggetto.

Quanto agli episodi sanzionati dal Giudice Sportivo sostenevano i ricorrenti non essersi assolutamente svolti come riferiti nel proprio referto dal Direttore di gara, mai essendoci stata volontà di colpire l'arbitro (da parte del Modesto), di rifiuto di accompagnarlo al suo spogliatoio (essendovi atteggiamento minaccioso da parte dei tifosi della Pol. Bitonto che presidiavano lo spogliatoio) da parte del

Marzulli, di offendere l'arbitro e di non prestargli assistenza da parte del Massari. Chiedevano l'annullamento e la riforma della deliberazione rispettivamente impugnata.

Eccepivano tutti l'inammissibilità di una trattazione congiunta dei due procedimenti, così come effettuata dal Giudice Sportivo di 2° Grado non essendo gli stessi in identico grado di giudizio.

Preliminarmente va rigettata tale eccezione, essendo evidente come la trattazione congiunta, da parte del Giudice Sportivo di 2° Grado del reclamo e del deferimento sia ispirata a ragioni di economia procedimentale, nonché, per quel che riguarda il Massari, di identità soggettiva.

Nella specie poi l'eccezione proposta sulla base di principi propri del codice di rito non sono mutuabili, risultando quindi inapplicabili; fermo poi che assolutamente non si è perso alcun grado di giudizio.

I procedimenti vanno pertanto riuniti e trattati congiuntamente.

Il ricorso presentato dalla Associazione Sportiva Bitonto avverso le sanzioni rispettivamente inflitte al Massari, al Marzulli e al Modesto va dichiarato inammissibile.

Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Il ricorso presentato nell'interesse del Massari avverso il deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale Puglia è infondato e va pertanto respinto.

Premesso che il C.G.S. stabilisce il principio che agli atti ufficiali deve essere attribuito valore di prova privilegiata, dalla precisa, puntuale ed inequivocabile denuncia presentata dal Basile Vincenzo arbitro designato per la gara Polisportiva Bitonto / U.S. Bitonto del 27.4.2005, emerge il riprovevole comportamento del Massari il quale, indipendentemente dal fortuito o meno incontro con il Basile, continuando nel suo illecito comportamento nei confronti del Direttore di gara, minacciosamente gli rivolgeva le espressioni "mi raccomando al referto.....non ti far plagiare da quel signore che ieri è venuto negli spogliatoi... ..stai attendendo che ognuno si prende le sue responsabilità".

Le giustificazioni e le negazioni addotte dal Massari risultano essere semplici espedienti defensionali a fronte delle reiterate affermazioni - rese in ogni sede ed anche in quelle procedurali dal Direttore di gara Basile Vincenzo le cui dichiarazioni costituiscono, come detto, fonte privilegiata e che non hanno trovato idonea smentita alcun fatto processuale.

La sanzione applicata al Massari a seguito del deferimento, e cioè l'inibizione di ulteriori mesi 8 da scontare a partire dal giorno successivo alla scadenza di quella già comminata dal Giudice Sportivo (inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 31.12.2006) risulta poi equa ed adeguata, tenuto conto del riprovevole comportamento avuto da soggetto che riveste un ruolo apicale e/o di leadership nell'ambito di una società del Settore Giovanile, e quindi particolarmente tenuto all'insegnamento ai giovani dei valori di cui all'art. 1.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi nn. 2 e 3, respinge l'appello proposto da Massari Francesco e dichiara, altresì, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Polisportiva Bitonto di Bitonto (Bari), ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S.. Dispone l'incameramento della tassa reclamo del Signor Massari Francesco e della Polisportiva Bitonto.

4. APPELLO CALCIATORE CURIA CRISTOFARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 138 del 21.6.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il calciatore Curia Cristofaro ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, C.U. n. 138 del 20 giugno 2005.

Con la decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, è stato parzialmente accolto il reclamo, presentato dalla società La Sportiva Cariatese, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 128 del 25 maggio 2005, aveva inflitto ai calciatori Curia Cristofaro e Cosentino Gennaro – tesserati dell'anzidetta società – la sanzione della squalifica fino al 26.5.2010, con proposta di radiazione, in conseguenza degli eventi accaduti in occasione della gara San Lucido/La Sportiva Cariatese disputata il 22.5.2005.

La Commissione Disciplinare ha ridotto la sanzione della squalifica, determinandone la scadenza al 26.5.2008, ed ha revocato la proposta di radiazione.

L'odierno ricorrente, in primo luogo, censura la Commissione Disciplinare perché non ha provveduto all'audizione del medesimo Curia, nonché per la mancata audizione del Commissario di Campo. Lamenta, inoltre, che l'assistente di gara, impossibilitato a presenziare, sia stato sentito telefonicamente.

Rileva questo decidente, in proposito, che l'appello in esame è infondato.

La Commissione Disciplinare, adita dalla società La Sportiva Cariatese e non dall'odierno appellante, ha dato luogo, a norma dell'art. 32.5 C.G.S., alla prescritta audizione del rappresentante della ricorrente, Didonna Luigi.

L'audizione dell'A.A. Fimognari Vincenzo è stata disposta ed indi effettuata dalla Commissione Disciplinare con modalità non vietate dal C.G.S..

Le ulteriori richieste di audizioni sono state disattese perché ritenute non rilevanti e non necessarie ai fini della decisione; la valutazione della Commissione Disciplinare in proposito non è sindacabile in questa sede.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata, dunque, si ricava l'insussistenza delle violazioni prospettate dall'odierno ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, che questa Commissione d'Appello pienamente condivide, è assolutamente immune.

Del tutto irrilevanti, poi, si palesano le altre doglianze del ricorrente poiché riguardano il merito della vicenda e, pertanto, sono inammissibili ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Curia Cristofaro e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. APPELLO A.C. MONZUNO AVVERSO SANZIONI DIVERSE INFLITTE A SEGUITO GARA MONZUNO/CA' DE FABBRI DEL 26.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2005)

Con ricorso del 27.6.2005, la A.C. Monzuno proponeva reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con cui erano state inflitte ai calciatori Massimiliano Fanti, Stefano Benassi, Stefano Battistini, Fabio Fuligni e Giulio Fogazzi e Simone Bartoli squalifiche di diversa entità in relazione a fatti avvenuti in occasione della gara Monzuno-Ca dei Fabbri del 26.5.2005.

Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ripropone soltanto affermazioni in fatto volte a conferire una diversa valutazione a quanto avvenuto, senza specificare o invocare in alcun modo la violazione di norme sostanziali o processuali, e viola pertanto il disposto dell'art. 33, punto 1, C.G.S., che non consente a questa Commissione una nuova valutazione del fatto, limitando alle sole ipotesi ivi previste la facoltà di intervento dell'Organo qui adito.

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C. Monzuno di Monzuno (Bologna) e dispone l'addebito della tassa reclamo.

ORDINANZE

6. APPELLO A.C. FIRENZE RONDINELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA E DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2005 AL CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 200 del 17.6.2005)

La C.A.F. sospende la decisione, dispone l'acquisizione della videocassetta richiamata nella decisione della Commissione Disciplinare e rinvia l'esame del reclamo alla riunione del 26.7.2005

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 4/C – RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2005**

1. APPELLO SIG. ELEUTERIO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 20.1.2005)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F. Eleuterio Pietro ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato.

La decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dal medesimo Eleuterio, avverso la statuizione del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - che, con C.U. n. 16 del 25 novembre 2004, inflisse allo stesso l' inibizione per la durata di cinque anni, con proposta al Presidente Federale di dichiarazione di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

L'odierno ricorrente lamenta, in ordine alla determinazione del Giudice di 2° Grado, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S..

Segnatamente l'Eleuterio ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell'art. 31/a1) C.G.S. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d' ufficio.

In relazione al primo motivo di appello, l'appellante rileva che i Giudici Sportivi di 1° e 2° Grado avrebbero errato nell'attribuire piena prova al rapporto del Commissario Speciale Gigante Antonio (designato dall' Organo Tecnico per visionare l'arbitro effettivo Capuni Michele), riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Adriano Flacco/ Penne Calcio del 21.11.2004 valida per il Campionato Regionale Allievi Girone C, perché non rientrante nel novero dei documenti ufficiali utilizzabili ai fini della decisione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31/a1) e 40/1 C.G.S..

Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta, altresì, che, utilizzando illegittimamente il rapporto del Commissario Speciale, i Giudici Sportivi hanno sanzionato l' Eleuterio sulla scorta di una identificazione dello stesso, quale responsabile dell'aggressione all'arbitro, in realtà incerta e mai comprovata.

Rileva, questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, infondato.

I Giudici Sportivi di 1° e 2°Grado, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno correttamente applicato nel caso in esame la regola 5 del Giuoco del calcio e segnatamente la decisione ufficiale della F.I.G.C. che testualmente statuisce : "I Commissari Speciali, designati dai rispettivi Organi tecnici, possono assolvere anche compiti di relatori su incidenti di una certa gravità dei quali siano stati

spettatori che abbiano coinvolto, con i sostenitori della squadra, calciatori e la terna arbitrale non controllati dal direttore di gara o da uno dei guardalinee ufficiali, indirizzando in proposito, la sera stessa della gara, per espresso, dettagliato rapporto alla Lega o Comitato competente per la gara”.

Il Commissario Speciale ha, nell’occasione relativa all’aggressione nei confronti dell’arbitro a fine gara e da quest’ultimo puntualmente descritta nel supplemento di referto in atti, adempiuto ai suoi obblighi regolamentari relazionando, nei termini previsti, su quanto personalmente constatato sia in ordine alla condotta violenta posta in essere dall’odierno appellante e sia in relazione all’identificazione del medesimo.

A quest’ultimo proposito, si deve ulteriormente rilevare che questa Commissione d’Appello Federale, con ordinanza pubblicata l’8 marzo 2005, ha disposto la rimessione degli atti all’Ufficio Indagini perché, oltre alla ricostruzione della dinamica dei fatti, si accertassero le modalità di identificazione dell’Eleuterio. Orbene, in esito alla disposta attività istruttoria, è stato inequivocabilmente accertato che quest’ultimo è il soggetto che ha aggredito l’arbitro a conclusione della gara in questione. Gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini, infatti, in proposito non consentono la formulazione di dubbi ulteriori, posto che in essi si evidenzia che il Commissario Speciale, ribadendo quanto oggetto della sua precedente relazione, ha personalmente riconosciuto l’Eleuterio in occasione della contestuale convocazione, effettuata dal predetto Ufficio, e della compresenza di entrambi presso il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Pescara il 4 giugno 2005.

In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorso il Giudice Sportivo di 2° Grado e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Eleuterio Pietro e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. APPELLO A.C. FIRENZE RONDINELLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 AL CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 200 del 17.6.2005)

Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A. C. Firenze Rondinella ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe.

La decisione, oggetto dell’ odierno ricorso, ha parzialmente accolto il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 188 del 30 maggio 2005, inflisse la squalifica fino al 20.11. 2005 al calciatore Bochicchio Rossano.

L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione

Disciplinare, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) C.G.S..

Segnatamente la A.C. Firenze Rondinella ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell'art. 31/a1) C.G.S. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio.

In relazione al primo motivo di appello, l'appellante rileva che il Giudice Sportivo dapprima ed indi la Commissione Disciplinare avrebbero errato nell'attribuire valore probatorio al rapporto del Commissario di Campo, riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Fortis Juventus/Firenze Rondinella del 29.5.2005 valida per il play out del Campionato di Serie D, perché non rientrante nel novero dei documenti ufficiali utilizzabili ai fini della decisione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31/a1) C.G.S. e 68 N.O.I.F.

Con il secondo motivo di appello il ricorrente lamenta, altresì, che, utilizzando illegittimamente il rapporto del Commissario di Campo, i Giudici Sportivi hanno sanzionato il calciatore Bochicchio sulla scorta di una identificazione dello stesso, quale responsabile dell'aggressione nei confronti del portiere della squadra avversaria alla fine della gara, in realtà incerta e mai comprovata ed anzi smentita dalle immagini tratte dalle riprese televisive di cui alla videocassetta VHF versata in atti. Rileva, questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, infondato.

Le argomentazioni dedotte dalla ricorrente si palesano inconsistenti ed invero fuorvianti.

Dall'esame degli atti, invero, si ricava agevolmente che il Bochicchio è stato individuato quale autore dell'aggressione ai danni del portiere della Fortis Juventus dall'arbitro della gara ed espulso per tale ragione dal terreno di giuoco. Nel referto arbitrale, infatti, alla voce calciatori espulsi si legge testualmente: " a fine gara mentre ci avviavamo verso gli spogliatoi, a seguito di un battibecco il calciatore n. 18 Bochicchio Rossano, della società Rondinella FI, colpiva con un pugno al volto il portiere della società avversaria, senza causargli danni fisici. Il pugno veniva sferzato con due mani unite". Il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, hanno correttamente applicato nel caso in esame le norme richiamate. Il Commissario di Campo ha, nell'occasione, fornito un ulteriore contributo di conoscenza in ordine alla dinamica dell'evento sanzionato, ma non è sulla relazione di questi che deve ritenersi fondata la decisione censurata.

Nella fattispecie in esame è il referto arbitrale, a norma dell'art. 31/a1) C.G.S., che costituisce prova privilegiata poiché è detta norma che statuisce espressamente che " I rapporti dell' arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". La fede privilegiata del referto arbitrale, altresì, non può essere confutata da riprese televisive che, peraltro, nel caso in esame non hanno fornito il contributo fondamentale prospettato e comunque non tale da scalfire quanto con assoluta chiarezza evidenziato dal direttore di gara.

In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorsa la Commissione Disciplinare e, pertanto ,alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello

deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.S.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Firenze Rondinella di Firenze e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. APPELLO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE VIDALLE' CALVO JONATHAN AVVERSO DECISIONE COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DELLO STESSO CALCIATORE DA S.S. SAMBENEDETTESE AD A.S. ACIREALE
(Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005)

La C.A.F. accoglie l'appello proposto dal calciatore Vidallè Calvo Jonathan per omessa comunicazione a tutte le parti della data di udienza relativa al reclamo dell'Acireale circa la variazione di tesseramento dello stesso calciatore Vidallè Calvo Jonathan e per l'effetto fissa per la trattazione del merito all'udienza C.A.F. del 1.8.2005 - ore 12.00. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

4. APPELLO PER REVOCAZIONE S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO DECISIONE COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLÈ CALVO JONATHAN DA S.S. SAMBENEDETTESE AD A.S. ACIREALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005)

La C.A.F. accoglie l'appello per revocazione proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per omessa comunicazione a tutte le parti della data di udienza relativa al reclamo dell'Acireale circa la variazione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan e per l'effetto fissa per la trattazione del merito all'udienza C.A.F. del 1.8.2005 - ore 12.00. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. n. 5/C – RIUNIONE DELL' 1 AGOSTO 2005**

1. APPELLO A.S. ACIREALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLÈ CALVO JONATHAN DA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO A A.S. ACIREALE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005).

In data 20.7.2005 la C.A.F. esaminava il reclamo dell'A.S. Acireale avverso la declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale, accoglieva il reclamo, annullava la decisione della Commissione Tesseramenti e per l'effetto dichiarava non valida la variazione di tesseramento del Vidallè dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale.

Avverso tale pronunciamento C.A.F. proponevano appello per revocazione alla stessa C.A.F. il calciatore Vidallè e la S.S. Sambenedettese, per omessa comunicazione a tutte le parti della data di udienza; accertato l'errore procedurale, la C.A.F. accoglieva i reclami, annullava la sopradetta decisione, fissando la nuova trattazione del merito all'udienza dell'1.8.2005.

Con nota del 18.2.2005 la Lega Professionisti Serie C chiedeva alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 43 comma 4 lettera B C.G.S. il giudizio in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan.

Evidenziava nella richiesta:

- che in data 31.1.2005 era stata depositata la variazione di tesseramento a titolo temporaneo del Vidallè dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.C. Acireale;
- che in data 2.2.2005 la documentazione era stata completata con la *Dichiarazione certificativa* di cui alla DPR n. 445/2000; *Dichiarazione* attestante la idoneità del calciatore all'esercizio dell'attività sportiva;
- che in data 4.2.2005 la Lega aveva concesso il visto di esecutività del trasferimento;
- che in data 8.2.2005 la società cessionaria aveva fatto pervenire alla Lega una propria nota in data 4.2.2005 con la quale, fatta rilevare la non idoneità del Vidallè all'esito delle visite mediche specialistiche, chiedeva l'annullamento del trasferimento ai sensi dell'art. 95 N.O.I.F.;
- che con nota in data 11.2.2005 la Lega aveva confermato il visto di esecutività;
- infine, che il 17.2.2005 la A.S. Acireale aveva inoltrato ulteriore documentazione medica insistendo nella richiesta di risoluzione dell'accordo di trasferimento del calciatore.

Il 4.3.2005 la A.S. Acireale inoltrava memoria scritta con allegata certificazione medica prodotta dal calciatore (datata 15.2.2005 e recante prognosi di giorni 30 s.c.) e facendo presente che detto periodo, sommato a quello a partire dal quale

era stata riscontrata l'inabilità dell'atleta, superava di 15 giorni il periodo di inabilità in presenza del quale a norma dell'art. 95 comma 11 (rectius 12) N.O.I.F. la società cessionaria è legittimata a chiedere la risoluzione dell'accordo. Chiedeva, pertanto, declaratoria di nullità a tutti gli effetti della variazione di tesseramento del calciatore.

Memoria inoltrava pure la S.S. Sambenedettese Calcio (10.3.2005) obiettando che l'accordo di trasferimento era incondizionato; che la certificazione medica prodotta dalla controparte (referto del 3.2.2005) non attestava alcuna invalidità temporanea tale da non consentire al calciatore la pratica dell'attività agonistica; da ultimo, che la certificazione medica datata 15.2.2005 appariva generica non indicando neppure quale fosse il ginocchio infortunato. Chiedeva, di conseguenza, che il tesseramento venisse dichiarato valido.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005 la Commissione Tesseramenti dichiarava la validità della variazione di tesseramento ravvisando nel caso sottoposto al suo giudizio la non operatività della clausola risolutiva di cui all'art. 95 comma 12 N.O.I.F.

Rilevava, preliminarmente, che dalla lettura dell'accordo del 31.1.2005 per il trasferimento del Vidallè emergeva *con assoluta evidenza* che tra la S.S. Sambenedettese Calcio e la A.S. Acireale era stata convenuta la clausola risolutiva dipendente dall'esito della visita medica. Osservava, tuttavia, che la società cessionaria, obbligata ad attenersi a quanto tassativamente previsto dall'art. 95 comma 12 N.O.I.F., pur avendo sottoposto il calciatore a visita medica entro il prescritto termine di giorni 10 giorni dall'accordo, aveva prodotto *certificazione medica priva dell'attestazione che l'atleta versava in una condizione di inabilità temporanea tale da non consentirgli la pratica agonistica per un periodo superiore a trenta giorni*. Vero è che la A.S. Acireale aveva prodotto (il 4.3.2005) la certificazione datata 15.2.2005, ma – rilevava - problemi di ammissibilità a parte, detta produzione doveva essere considerata tardiva.

Dichiarava valida, dunque e come già detto, la variazione di tesseramento del calciatore Vidallè.

Avverso detta decisione la A.C. Acireale proponeva appello a questa Commissione osservando innanzi tutto che la mancata indicazione nella certificato medico del 3.2.2005 della durata, superiore a giorni 30, del periodo di inabilità all'attività agonistica doveva ritenersi implicitamente superata dalla descrizione del danno fisico dal quale risultava affetto l'atleta; danno *ad andamento cronico, che si colloca tra quelli che possono avere natura* (persino) *preclusiva alla continuazione dell'attività agonistica*, come ampiamente attestato, *da Ippocrate in poi*, dalla letteratura medica in fatto di malattie della cartilagine articolare del ginocchio. Faceva rilevare, poi, come la S.S. Sambenedettese Calcio si fosse ben guardata dal consegnare la cartella clinica del calciatore, benché ne fosse stata richiesta e fosse tenuta a farlo (art. 44 N.O.I.F.) e come avesse impedito di conseguenza, da quanto tempo all'epoca del trasferimento il calciatore fosse portatore della grave patologia. Chiedeva, dunque, la riforma della decisione impugnata e che questa Commissione dichiarasse *nulla ed inefficace la variazione del tesseramento*

del calciatore Vidallè.

Nella seduta del 20.7.2005 questa Commissione d'Appello accoglieva l'appello e dichiarava non valida la variazione del tesseramento del calciatore dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.C. Acireale. Osservava, in estrema sintesi, che la mancata attestazione della durata della inabilità nella certificazione del 3.2.2005 costituiva un vizio meramente formale che, alla luce della reale gravità della patologia dalla quale risultava affetto il Vidallè, come dettagliatamente descritta nella medesima certificazione, non poteva precludere la risoluzione del contratto (decisione di cui al Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005) .

Della decisione appena detta si dolevano sia la S.S. Sambenedettese Calcio che il Vidallè. Se ne dolevano sotto il profilo della mancata comunicazione della data dell'udienza fissata da questa Commissione per l'esame del caso. Proponevano, perciò, appello per revocazione a norma dell'art. 35 C.G.S.. Questa Commissione riteneva fondato l'appello, l'accoglieva e fissava l'ulteriore udienza del 1°8.2005 (decisione di cui al Com. Uff. n. 4/C del 27.7.2005).

Nella seduta appena detta questa Commissione, presente il solo legale della S.S. Sambenedettese Calcio che si richiamava sostanzialmente agli argomenti esposti nella memoria del 10.3.2005, riteneva l'appello in decisione.

Come già in occasione del primo esame del caso riguardante il trasferimento del calciatore Vidallè, ritiene questa Commissione che l'appello della A.S. Acireale meriti di essere integralmente accolto e che vada accolto per le medesime ragioni già esposte la volta precedente. Che non possono che essere integralmente ribadite.

Bisogna rilevare, dunque, ed innanzi tutto, che il Vidallè è stato sottoposto alla visita medica che gli ha riscontrato la grave patologia al ginocchio destro il 3.2.2005 e pertanto ampiamente nei termini rispetto ai prescritti giorni 10 dalla stipulazione dell'accordo (avvenuta il 31.1.2005) di cui all'art. 95 comma 12 N.O.I.F. Bisogna rilevare, inoltre, che la comunicazione alla società cedente ed alla Lega per la risoluzione dell'accordo è stata fatta dalla A.S. Acireale appena il giorno successivo, nel pieno rispetto, anche in questo caso, dell'iter procedurale previsto dall'art. 95 citato.

Come già osservato dalla Commissione Tesseramenti, non sono in discussione, dunque, il rispetto da parte della società appellante dell'obbligo di sottoporre il calciatore a visita medica entro un certo termine e l'ulteriore obbligo di darne comunicazione alla società cedente ed alla Lega entro un cert'altro termine. Si controverte, e soltanto su questo si incentra del resto l'appello, sulla mancanza nel certificato medico dell'attestazione espressamente prescritta dall'art. 95 N.O.I.F.; dell'attestazione, cioè, della durata dell'inabilità temporanea del calciatore, da dover essere, per dare luogo alla risoluzione dell'accordo, superiore ai trenta giorni.

E' dato di fatto che la certificazione medica del 3.2.2005 non contiene, in effetti, l'attestazione della quale si discute. Con tutto ciò, contrariamente all'avviso della Commissione Tesseramenti, non può ritenersi in questa sede, che non è sede di verifica tecnico-amministrativa della sussistenza dei requisiti formali cui talune disposizioni subordinano il riconoscimento di una qualche potestà, ma è sede di

valutazione giurisdizionale della rispondenza alla prescrizione normativa della realtà di fatto; non può ritenersi in questa sede, si stava scrivendo, che la mancanza possa precludere alla A.S. Acireale di ottenere la risoluzione del contratto, posto che l'invalidità del Vidallè ha avuto durata certamente superiore ai trenta giorni e posto che la patologia al ginocchio è stata evidenziata nella certificazione medica del 3.2.2005 in modo talmente preciso e dettagliato da non lasciare dubbi circa la sua natura, le sue caratteristiche e la grave entità.

Ne discende che la mera irregolarità formale in cui è incorsa la A.S. Acireale, sicura essendo l'inidoneità all'attività agonistica del Vidallè per periodo superiore ai trenta giorni, non può comportare il diniego della risoluzione del contratto e questo anche senza soffermarsi sull'inottemperanza da parte della S.S. Sambenedettese Calcio dell'obbligo di fare avere alla società cessionaria la cartella clinica del calciatore; quella cartella che nel caso in esame avrebbe permesso alla A.S. Acireale di apprendere da subito, e senza bisogno di visita medica alcuna, le reali condizioni di salute del calciatore e la reale entità della patologia dalla quale era affetto.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio a questa Commissione che l'appello della A.S. Acireale debba essere, come già detto, accolto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell'art. 21 comma 13 C.G.S. deve essere restituita alla stessa A.S. Acireale.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello proposto dalla A.S. Acireale di Acireale (Catania), annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e per l'effetto dichiara non valida la variazione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese alla A.S. Acireale. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

2. APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 4 del 13.7.2005)

Con atto n. 45/05 in data 20 giugno 2005, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Salvatore Sirigu, tesserato all'epoca dei fatti per la società Venezia A.C., il quale era risultato positivo per la presenza di un rapporto Testosterone/Epitestosterone superiore a sei, in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 22 agosto 2004, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara di Coppa Italia Triestina/Venezia.

Il menzionato calciatore non richiedeva l'effettuazione delle contronalisi e veniva sottoposto dalla F.I.G.C. ad ulteriori tre test longitudinali. Trasmessa la documentazione raccolta alla Commissione Scientifica Antidoping del C.O.N.I. in data 23 marzo 2005 per una valutazione del caso, questa concludeva che "l'elevato valore del rapporto T/E al controllo a sorpresa (sebbene manchino i dati analitici), successivamente normalizzatosi in tutti i controlli longitudinali lo fanno ritenere non fisiologico".

Pertanto, come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 28 aprile 2005 (C.U. n. 321), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 3 maggio 2005, l'atleta affermava di non aver mai assunto, almeno consapevolmente, medicinali vietati, tenuto conto anche della circostanza che, essendo affetto da favismo, può assumere medicinali solo sotto stretto controllo medico.

In tale sede l'atleta si riservava di far pervenire ulteriori elementi a sostegno della propria tesi difensiva, che però non risultano mai pervenuti.

2. Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, considerato che non erano stati forniti elementi sufficienti a far ritenere l'estraneità dell'atleta al fatto di doping ascrittogli, riteneva il medesimo sanzionabile e quindi applicabile la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, prevista dall'art. 19.2 del Regolamento antidoping.

3. Convocato dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, il calciatore Sirigu inviava una memoria difensiva, nella quale confermava sostanzialmente le dichiarazioni rese davanti all'Ufficio di Procura Antidoping, affermando di non aver commesso, né volontariamente né consapevolmente, l'infrazione contestatagli. In particolare, poi, il Sirigu eccepeva, innanzitutto, l'illegittimità e la nullità del procedimento per violazione delle garanzie difensive dell'atleta, nonché l'illegittimità e la nullità del procedimento di indagine svolto dai preposti uffici del C.O.N.I. in violazione del Regolamento antidoping, da ultimo l'inaffidabilità, l'illogicità, la non completezza e la confutabilità delle metodologie di indagine e delle conclusioni rese dai medesimi uffici.

Con la pronunzia avversata, la Commissione Disciplinare deliberava di prosciogliere il calciatore, accogliendo la tesi difensiva circa i dedotti vizi procedurali, con particolare riguardo alla mancata riunione della Commissione Scientifica Antidoping di cui all'art. 6 al fine di valutare i risultati delle indagini.

4. Ha interposto appello avverso la prefata pronunzia la Procura Antidoping del C.O.N.I., la quale, lamentando che la motivazione addotta dal Giudice di primo grado non ha formato oggetto di contraddittorio, in quanto non era stata allegata dal Sirigu tra i motivi di difesa, ha dato comunque contezza circa la regolarità del procedimento, compresa l'acquisizione del parere della Commissione Scientifica Antidoping.

5. Il reclamo dell'Organo requirente non può essere accolto, dovendosi confermare il proscioglimento disposto in prime cure.

Assume, infatti, portata dirimente ed assorbente l'aspetto della violazione delle garanzie difensive, oggettivamente rilevante in base ai più elementari e generalissimi principi di tutela dei diritti di difesa, di matrice costituzionale e necessariamente applicabili anche alla fattispecie, atteso che prima del compimento della maggiore età (12 gennaio 2005) sono stati disposti atti e controlli nei confronti dell'atleta, di portata anche invasiva per la sua sfera personale, senza che risultasse prova di formale comunicazione o notifica alcuna nei confronti di chi esercitava la potestà genitoriale sul calciatore, allora minore.

Cosicché è risultata vulnerata in maniera decisiva (con effetti che non possono non considerarsi rilevanti anche per l'ordinamento sportivo, ed in particolare per la

disciplina settoriale dell'antidoping) la possibilità dell'atleta di assumere, nel pieno delle proprie capacità, iniziative a tutela dei propri diritti ricadenti sul procedimento stesso (ad esempio in ordine all'effettuazione delle controanalisi).

Il procedimento posto alla base del deferimento in argomento risulta, pertanto, inficiato dal vizio esposto e da dichiararsi nullo.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I..

3. APPELLO DEL CALCIATORE CAMPESE MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE A SEGUITO DI RICHIESTA DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 414/C dell'8.7.2005

Con nota del 5.7.2005, il Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Campese Marco, tesserato, all'epoca del fatto, per la società A.S. Gualdo s.r.l. era risultato positivo per la presenza di betametasone, in occasione della gara Gualdo/Fano del 5.6.2005.

A seguito di ciò, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C disponeva la sospensione, in via cautelare, da ogni attività sportiva del calciatore, come previsto, in via obbligatoria dal Regolamento antidoping.

Avverso tale decisione proponeva appello il Campese, non contestando l'esito delle analisi e sostenendo di avere usato il predetto farmaco (per via intramuscolare) "esclusivamente per uso terapeutico e non certo per incrementare la prestazione sportiva".

Il tesserato affermava, in sostanza, di avere utilizzato il farmaco in perfetta buona fede ed inconsapevole di violare la norma del Regolamento antidoping, convinto che si trattasse di una semplice cura terapeutica, per "una crisi allergica di rinite acuta", con nessuna implicazione per l'attività agonistica e di averne denunciato l'uso allo staff medico della sua società.

Di conseguenza, veniva richiesta la revoca della sospensione cautelare.

Nella riunione dell' 1.8.2005, erano presenti il rappresentante della Procura Antidoping e il legale di fiducia dell'appellante che concludevano come da separato verbale.

L'appello del Campese è infondato e non può essere accolto.

Non viene contestato che il calciatore è risultato positivo, per presenza di betametasone, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping, effettuato al termine della gara Gualdo/Fano del 5.6.2005.

Ne consegue che la Commissione Disciplinare ha, correttamente applicato la sospensione in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata.

Alla luce delle risultanze probatorie, la Commissione ritiene, infatti, che sussiste l'esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, in quanto la positività alla sostanza proibita appare, verosimilmente, collegata alla volontà di potenziare, in modo artificioso, le proprie capacità atletiche e non a quella di curare, esclusivamente, la predetta crisi di "rinite acuta".

Il Campese non risulta essere stato visitato (prima della gara) in strutture pubbliche (i certificati medici successivi sono di medici della società Gualdo e di altro medico privato) e soprattutto, lo stesso (come, del resto, nessun altro tesserato della sua società) ha sentito la necessità di comunicare l'accaduto ai medici incaricati del controllo antidoping per la gara in esame, prima di essere sorteggiato per l'esame antidoping, come sarebbe stato logico fare se fosse veritiera la tesi difensiva.

La comunicazione del tesserato e dei medici della sua società dell'uso del farmaco si è, infatti, verificato "erroneamente", solo in sede di controllo antidoping (v. pagina 4 dell' appello).

Da quanto detto consegue che la richiesta di revoca della sospensione cautelare deve essere respinta, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di revoca della sospensione cautelare del calciatore Campese Marco e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

